



Regione Molise

GIUNTA REGIONALE

Mod. D
atto che non
comporta impegni
di spesa

Cert. Dir. Gen. Call.

Seduta del 30 GEN. 2012

Deliberazione n. 55

OGGETTO:

Deliberazione di Giunta regionale n. 1219 del 21 dicembre 2009, recante: < Articolo 72, commi da 7 a 11, del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133. Definizione dei criteri generali per l'esercizio della facoltà di prolungamento del rapporto di lavoro dei dipendenti regionali oltre i limiti di età anagrafica e di anzianità contributiva. >

Ulteriori provvedimenti.

LA GIUNTA REGIONALE

riunitasi il giorno 30 GEN. 2012 nella sede dell'Ente con la presenza dei Sigg.:

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1) IORIO | Angelo Michele |
| 2) CHIEFFO | Antonio |
| 3) DI SANDRO | Filoteo |
| 4) FUSCO PERRELLA | Angiolina |
| 5) SCASSERRA | Michele |
| 6) VELARDI | Luigi |
| 7) VITAGLIANO | Gianfranco |

Presidente

Assessore

"

"

"

"

"

Pres.	Ass.
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Atto da pubblicare

Integralmente	X
Per estratto	
Sul sito Web	X

Il Direttore del Servizio
(Dott. Claudio Iacca)

SEGRETARIO: Laura de SANTIS

HA DECISO

quanto di seguito riportato sull'argomento di cui all'oggetto (facciate interne):

Campobasso, _____

Il Responsabile dell'istruttoria
(Dott.ssa Carmela Pasqualone)

Il Direttore generale
(Art. 2 comma 2 lett. a) D.C.P. 256/07)
(Dott. Antonia Francioni)

Il Direttore del Servizio
(Dott. Claudio Iacca)

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore al Personale;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento interno di questa Giunta:

- a) del parere di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal direttore del Servizio Gestione Risorse Umane dell'Area Prima e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa;
- b) del parere del Direttore generale in merito alla coerenza della proposta con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione medesima;

VISTA la legge regionale 8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni e la normativa attuativa della stessa;

VISTO il regolamento interno di questa Giunta;

SU PROPOSTA del Presidente della Regione;

UNANIME DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta corredati dei pareri di cui all'art. 13 del Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) per l'effetto, anche in coerenza con quanto disposto dall'articolo 1, commi 16 e 17, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché dall'articolo 24, commi 14 e 20, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, di approvare una nuova < *Disciplina generale dell'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età anagrafica e/o contributiva* >, sostitutiva di quella definita con deliberazione di Giunta regionale n. 1219 del 21 dicembre 2009.



ALLEGATI ATTI
IL SEGRETARIO
[Signature]



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

ALLEGATO ALLA DELIBERA
n. 55 del 30 GEN 2012

Oggetto: **Deliberazione di Giunta regionale n. 1219 del 21 dicembre 2009, recante: < Articolo 72, commi da 7 a 11, del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133. Definizione dei criteri generali per l'esercizio della facoltà di prolungamento del rapporto di lavoro dei dipendenti regionali oltre i limiti di età anagrafica e di anzianità contributiva. >**
Ulteriori provvedimenti.

Si porta all'attenzione della Giunta regionale la problematica di seguito sintetizzata:

- con precedente atto deliberativo giuntale n. 1219/2009, l'Amministrazione regionale ha disciplinato l'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età anagrafica e/o contributiva, in attuazione della normativa recata dall'articolo 72, commi da 7 a 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133;

- la cennata materia è stata oggetto di una parziale, ripetuta rivisitazione legislativa, sia per effetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 31, del D.L. 78/2010, sia ai sensi dell'articolo 1, commi 16 e 17, del successivo D.L. n. 138/2011 (c.d. *manovra bis* per l'anno 2011) sia, infine, per effetto della normativa recentemente introdotta dall'articolo 24, commi 14 e 20, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214;

- per quanto in particolare attiene all'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età anagrafica, già ridisciplinato dall'articolo 72, commi da 7 a 10, del citato decreto-legge n. 112/2008, le modificazioni hanno riguardato:

- 1) la espressa equiparazione dei costi delle eventuali iniziative di trattenimento in servizio a quelli sostenuti per nuove assunzioni, cosicché anch'esse – limitatamente ai casi consentiti dalla disciplina regionale – possono essere intraprese solo entro i ridotti limiti delle c.d. facoltà assunzionali riconosciute dalla normativa vigente (= 20% del valore delle cessazioni dell'anno precedente, nel presupposto dell'avvenuto rispetto del c.d. patto di stabilità interno e delle altre prescrizioni di cui all'articolo 14 del D.L. n. 78/2010);
- 2) una nuova configurazione dell'istituto e delle relative procedure autorizzatorie, avendo la più recente normativa (art. 1, comma 17, del citato D.L. n. 138/2011) declassato a mera "dichiarazione di disponibilità" la preesistente facoltà del dipendente di formalizzare istanza di trattenimento in servizio, e quindi riconducendo l'istituto nell'alveo dell'esercizio unilaterale da parte delle pubbliche amministrazioni delle proprie potestà organizzative;
- 3) la introduzione di nuovi limiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici "anticipati" e di "vecchiaia", con la specifica previsione di una clausola di salvaguardia (art. 24, comma 14, del D.L. n. 201/2011), in favore dei soggetti che maturano i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2011 e con la conferma (art. 24, comma 20, del D.L. n. 201/2011) della applicabilità delle

disposizioni di cui all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, anche con riferimento ai soggetti che invece maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, pur tenendo conto dei nuovi requisiti di accesso al pensionamento;

- per quanto invece attiene all'istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte delle pubbliche amministrazioni per i dipendenti prossimi al raggiungimento dei limiti di anzianità contributiva (40 anni), introdotto dall'articolo 72, comma 11, del citato decreto-legge n. 112/2008 limitatamente al triennio 2009-2011:

1) l'art. 1, comma 16, del più volte citato D.L. n. 138/2011 ne ha esteso l'arco temporale di applicazione al successivo triennio 2012-2014;

2) la già richiamata normativa recata dall'articolo 24, comma 20, del D.L. n. 201/2011 ha ugualmente confermato per l'istituto in parola la applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 72 del citato D.L. n. 112/2008, anche con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, pur tenendo conto dei nuovi requisiti di accesso al pensionamento;

- in relazione al medesimo istituto rileva, inoltre, il contenuto della nota operativa INPDAP n. 27/2011 con la quale, nell'esplicitare le modalità di applicazione delle disposizioni recate dal decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111, ha chiarito anche che l'accesso al trattamento pensionistico nella fattispecie prescinde dal possesso del requisito della massima anzianità contributiva e/o età anagrafica se già esistono i presupposti per l'accesso alla pensione di anzianità;

- alla luce di quanto innanzi esposto, sussiste dunque l'esigenza di rivisitare la citata disciplina regionale, al fine di armonizzarla al mutato scenario normativo e operativo di riferimento;

- sul punto si evidenzia, peraltro, che il Presidente della Regione (con lettera prot. n. 0000213/12 del 3 gennaio 2012, allegata in copia al presente documento istruttorio), nel condividere l'esposta necessità di revisione e aggiornamento della vigente disciplina, ha incidentalmente segnalato – con riferimento all'istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro del personale prossimo al raggiungimento dei limiti di anzianità contributiva – l'opportunità di prevedere una ulteriore deroga al principio di generalizzato esercizio di tale facoltà da parte dell'Amministrazione, individuata nella fattispecie dei dipendenti che svolgono continuativamente e da più anni attività di diretto supporto agli organi istituzionali, in qualità di addetti alla guida delle autovetture di rappresentanza dei Presidenti della Giunta e del Consiglio regionale nonché degli Assessori regionali, risultando tale condizione lavorativa connotata da un prevalente rapporto di fiduciarità e di riservatezza, difficilmente fungibile nel breve periodo.

- la segnalata necessità, che appare intanto condivisibile in termini di opportunità organizzativa, si appalesa anche compatibile con il più generale quadro finanziario di riferimento, atteso che le molteplici azioni intraprese nel recente passato dall'Amministrazione regionale (tra le altre: la reiterata applicazione dell'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e la revisione dell'assetto organizzativo delle strutture dirigenziali di Giunta e Consiglio regionale), hanno già prodotto una significativa riduzione strutturale della spesa del personale nel breve e medio periodo, in linea con gli obiettivi di razionalizzazione organizzativa e di contrazione della spesa imposti dalle vigenti normative;

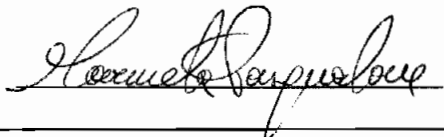
TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:



- 1) anche in coerenza con quanto disposto dall'articolo 1, commi 16 e 17, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché dall'articolo 24, commi 14 e 20, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, di approvare una nuova < *Disciplina generale dell'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età anagrafica e/o contributiva* >, sostitutiva di quella definita con deliberazione di Giunta regionale n. 1219 del 21 dicembre 2009 e allegata al presente documento istruttorio quale parte integrante e sostanziale.

Campobasso, li 17/01/2012

L'istruttore
(dott.ssa Carmela Pasqualone)



Il Direttore del Servizio
(dott. Claudio Iocca)

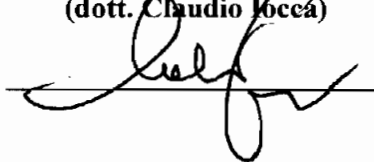


**PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA'
E ALLA REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA**

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l'atto non comporta impegno di spesa.

Campobasso, li 17/01/2012

Il Direttore del Servizio
(dott. Claudio Iocca)



PARERE DI COERENZA E PROPOSTA

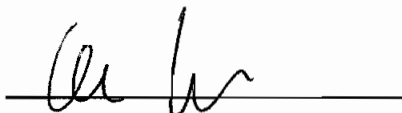
Il Direttore generale dott. Antonio Francioni,
visto il documento istruttorio, atteso che sull'atto sono stati espressi il parere di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa, ESPRIME parere favorevole in ordine alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione medesima e, pertanto,

PROPONE

all'Assessore al Personale l'invio all'esame della Giunta regionale per le successive determinazioni.

Campobasso, li _____

Il Direttore generale
(dott. Antonio Francioni)





Allegato al documento istruttorio
della deliberazione di Giunta regionale
n. 55 del 30 GEN 2012

Nuova disciplina generale dell'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età anagrafica e/o contributiva

PREMESSA

Con deliberazione giuntale n. 1219/2009 l'Amministrazione regionale ha disciplinato gli istituti del trattenimento in servizio oltre i limiti di età anagrafica e/o contributiva, in applicazione dell'articolo 72, commi da 7 a 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133).

Gli istituti sono stati oggetto di una parziale, ripetuta rivisitazione legislativa, per effetto delle normative recate dall'art. 9, comma 31, del D.L. 78/2010, dall'articolo 1, commi 16 e 17, del successivo D.L. n. 138/2011 (c.d. *manovra bis* per l'anno 2011) e, infine, dall'articolo 24, commi 14 e 20, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni con legge n. 214/2011;

Sussiste conseguentemente l'esigenza di procedere all'aggiornamento della disciplina degli istituti del trattenimento in servizio dei dipendenti regionali oltre i limiti di età anagrafica e/o di anzianità contributiva.

In conformità agli indirizzi strategici e agli obiettivi di risparmio imposti dalle vigenti norme in materia di contenimento della spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni, la facoltà di trattenimento in servizio oltre i limiti di età anagrafica e/o contributiva è assunta quale strumento a cui ricorrere per consentire il perseguimento dei processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle strutture regionali entro parametri di efficienza e di economicità.

1. TRATTENIMENTO IN SERVIZIO OLTRE I LIMITI DI ETÀ ANAGRAFICA PER IL COLLOCAMENTO A RIPOSO

- 1.1. In applicazione dell'articolo 72, commi da 7 a 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133) e ss. mm. e ii., **L'Amministrazione regionale in via generale non tiene conto delle dichiarazioni di disponibilità**, eventualmente manifestate dai dipendenti prossimi al raggiungimento dei limiti di età anagrafica per la maturazione del diritto al trattamento di quiescenza, **finalizzate alla permanenza in servizio per un ulteriore biennio** oltre detti limiti.

L'Amministrazione regionale, ricorrendone i presupposti, procede dunque alla risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti interessati con decorrenza dal giorno antecedente la data di

maturazione dei requisiti prescritti dall'ordinamento per l'accesso al trattamento di quiescenza.

Per i dipendenti cui si applica il regime pensionistico vigente fino alla data del 31 dicembre 2011, la decorrenza della risoluzione tiene conto del previo decorso del termine della c.d. "finestra mobile", salvo che per coloro che possiedono già i requisiti soggettivi per l'immediato accesso alla pensione di anzianità contributiva.

- 1.2. In deroga al principio generale di cui al precedente paragrafo 1.1., **l'Amministrazione, nel rispetto dei limiti delle c.d. facoltà assunzionali riconosciute dalla normativa vigente, autorizza la permanenza in servizio dei dipendenti che, avendone dichiarato la disponibilità, comprovano il possesso di un carico contributivo inferiore ad anni trentacinque, calcolato alla data di compimento dell'età anagrafica massima per la maturazione del diritto al trattamento di quiescenza.**

In tali ipotesi, **il trattenimento in servizio è disposto fino al primo giorno del mese successivo alla data di eventuale maturazione del trentacinquesimo anno di contribuzione e comunque per un periodo non eccedente il biennio previsto dalla vigente normativa.**

- 1.3. Per preminenti e motivate esigenze organizzative e funzionali, correlate anche all'efficace perseguimento di obiettivi prioritari, **l'Amministrazione autorizza, altresì, nel rispetto dei limiti delle c.d. facoltà assunzionali riconosciute dalla normativa vigente, la permanenza in servizio dei dipendenti inquadrati nella qualifica unica dirigenziale che, avendone dichiarato la disponibilità, siano titolari di incarico di funzione apicale ovvero di incarico di direzione di struttura strategica.**

In tali casi, la manifestazione di volontà in ordine all'esercizio della deroga è formalizzata dal Direttore generale per il personale, anche previa acquisizione di idonee indicazioni da parte dei competenti Amministratori regionali.

In ogni caso, **il trattenimento in servizio è disposto limitatamente al periodo di effettivo esercizio dell'incarico e comunque per un periodo non eccedente il biennio previsto dalla vigente normativa.**

2. TRATTENIMENTO IN SERVIZIO OLTRE I LIMITI DI ANZIANITA' MASSIMA CONTRIBUTIVA

- 2.1. In applicazione del combinato disposto dell'articolo 72, comma 11, del D.L. n. 112/2008 e dell'articolo 1, commi 16 e 17, del D.L. n. 138/2011, limitatamente al periodo 2009-2014, salvo ulteriore vigenza dell'istituto disposta dalle leggi vigenti nel tempo, **l'Amministrazione regionale procede in via generalizzata, previo preavviso nei termini di legge agli interessati, alla risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro del personale con anzianità contributiva massima, come stabilita dalla normativa vigente:**



[Handwritten signature]

= per dipendenti di sesso maschile:

- ❖ fino al 31 dicembre 2011: anni quaranta;
- ❖ per l'anno 2012: anni quarantadue e mesi uno;
- ❖ per l'anno 2013: anni quarantadue e mesi due;
- ❖ per l'anno 2014: anni quarantadue e mesi tre;

= per dipendenti di sesso femminile:

- ❖ fino al 31 dicembre 2011: anni quaranta;
- ❖ per l'anno 2012: anni quarantuno e mesi uno;
- ❖ per l'anno 2013: anni quarantuno e mesi due;
- ❖ per l'anno 2014: anni quarantuno e mesi tre,



L'Amministrazione regionale, ricorrendone i presupposti, procede dunque alla risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti interessati con decorrenza dal giorno antecedente la data di maturazione dei requisiti prescritti dall'ordinamento per l'accesso al trattamento di quiescenza.

In particolare, per i dipendenti cui si applica il regime pensionistico vigente fino alla data del 31 dicembre 2011, la decorrenza della risoluzione tiene conto del previo decorso del termine della c.d. "finestra mobile", salvo che per coloro che possiedono già i requisiti soggettivi per l'immediato accesso alla pensione di anzianità contributiva.

Viceversa, limitatamente al regime pensionistico applicabile a decorrere dal successivo 1° gennaio 2012, l'Amministrazione regionale, ricorrendone i presupposti, procede alla risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti interessati tenendo conto del previo compimento dell'età anagrafica minima di anni sessantadue, prevista dalla vigente normativa quale condizione per l'inapplicabilità dei correttivi disincentivanti.

Per tali ultime ipotesi, **la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro degli interessati è posticipata fino al primo giorno del mese successivo alla data di maturazione dei requisiti minimi di età anagrafica di cui al precedente periodo.**

- 2.2. Per preminenti e motivate esigenze organizzative e funzionali, correlate anche all'efficace perseguimento di obiettivi prioritari, l'Amministrazione regionale può derogare al principio di cui al precedente paragrafo 2.1. **per i dipendenti inquadrati nella qualifica unica dirigenziale che siano titolari di incarico di funzione apicale ovvero di incarico di direzione di struttura strategica, ovvero per i dipendenti che svolgono continuativamente e da più anni attività di diretto supporto agli organi istituzionali, in qualità di addetti alla guida delle autovetture di rappresentanza dei Presidenti della Giunta e del Consiglio regionale nonché degli Assessori regionali.**

In tali casi, la manifestazione di volontà in ordine all'esercizio della deroga è formalizzata dal Direttore generale per il personale, anche previa acquisizione di idonee indicazioni da parte dei competenti Amministratori regionali.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso:

F.to **IL SEGRETARIO**
de Santis

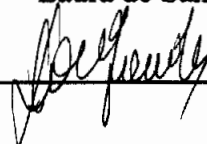
F.to **IL PRESIDENTE**
Angelo Michele Iorio

Per copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.

Campobasso, li 31 gennaio 2012



IL SEGRETARIO
Laura de Santis



Per copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.

Visto: **IL PRESIDENTE**

IL SEGRETARIO

Campobasso, li _____